Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO IN ATTESA DELLA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Convegno di formazione professionale continua

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Piazzale delle Belle Arti, 2
00196 - ROMA

19 giugno 2018
(15:00 – 19:00)

L'accordo del debitore.
Casi pratici e giurisprudenza.

Dott. Matteo Cerrocchi

Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma

Introduzione

- La legge sul sovraindebitamento del consumatore, anche detta “salvasuicidi”, consente a chi abbia contratto debiti, non per propria colpa, cui non è in grado di far fronte sulla base del proprio reddito e patrimonio attuale, di ottenere una decurtazione a patto, però, che nei cinque anni precedenti non abbia già fatto ricorso alla medesima procedura. Tale procedura si applica solo a coloro che non rientrano nei limiti di fallibilità (quindi consumatori, piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori).

Introduzione

- A differenza del Piano del Consumatore, l'accordo con i creditori non richiede il nulla osta del giudice – a cui, comunque, l'istanza va sempre presentata – ma il voto favorevole del 60% dei creditori. Qualora vi sia l'intesa, il giudice non può rigettare l'istanza presentata dal consumatore. L'accordo coi creditori può essere utilizzato anche per debiti derivanti da attività economiche dell'interessato. A differenza del piano del consumatore, occorre raggiungere il consenso del creditori anche attraverso una diretta opera di convincimento.

Introduzione

Possono quindi accedere all'accordo del debitore:

a) Consumatori con DEBITI MISTI, ovvero debiti di natura personale e debiti di attività commerciali (anche passate);
b) Fideiussori di società di persone e di capitali, di imprenditori e di professionisti;
c) Piccoli imprenditori (non fallibili);
d) Soci accomandatari di società Sas;
e) Società o imprenditori agricoli;
f) Società definite "non fallibili" ai sensi dell'art. 1 della Legge Fallimentare, ovvero che per tre esercizi consecutivi non abbiamo superato neanche uno dei seguenti limiti: attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00, ricavi superiori a 200.000,00, monte debiti anche non scaduto superiore ad euro 500.000,00;

Introduzione

g) Start up “innovative”;

h) Associazioni e fondazioni.

Al contrario del piano del consumatore, tale procedura prevede, con il deposito del ricorso, l’AUTOMATICA SOSPENSIONE delle azioni esecutive in corso e future, con lo scopo di preservare dalle eventuali azioni dei creditori, le fonti utilizzate per formulare la proposta presentata.

LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE EX ART. 9, COMMA 2, L.S.

- "[…] 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Segue…

- 3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità».

Omologazione dell'Accordo del debitore

L'accordo del debitore può essere omologato qualora si raggiunga il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Ovviamente il consenso di questi creditori va oculatamente ragionato e raggiunto con idonee attività di contatto e relazione.

Se l'accordo è raggiunto, l'OCC provvede ad informare tutti i creditori attraverso una relazione.

Dopo dieci giorni (tempo in cui i creditori possono sollevare le loro contestazioni) l'OCC trasmette al giudice l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, il quale, ritenuti sussistenti tutti i requisiti necessari a garantire l'idoneità del piano stesso, lo omologa.

Omologazione dell'Accordo del debitore

L'omologa può avvenire anche in caso di contestazione da parte di uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso, qualora il giudice ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore alla liquidazione dei beni.

Una volta omologato, l'accordo diventa vincolante nei confronti di tutti i creditori anteriori alla proposta.

Il decreto di omologazione, infatti, prevede che, per i creditori anteriori, dalla data dell'omologazione dell'accordo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali e azioni cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Per i creditori successivi (ovvero con causa o titolo posteriore), invece, essi non potranno procedere esecutivamente solo sui beni oggetto della proposta.

Esecuzione dell'Accordo

Dopo l'omologazione, l'Organismo si adopera per risolvere le eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'accordo, per vigilare sull'adempimento dell'accordo e per comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità (Art.13, comma 2). Rimane invece rimessa al giudice la definizione di tutte le eventuali contestazioni relative alla violazione di diritti. Il ruolo fondamentale di supporto, non solo al debitore, ma anche nei confronti del giudice delegato, è sottolineato anche nella Sezione III della L.3/2012 dedicata alle disposizioni comuni, in quanto, l'art.15 dispone che spetta all'Organismo il compito di effettuare tutte le comunicazioni disposte dal giudice ai fini delle procedure esaminate. In caso di nomina di un liquidatore da parte del giudice, inoltre, l'Organismo deve proporre la designazione ed ha il compito di sorvegliare l'operato di quest'ultimo e di riferire ai creditori. I poteri pubblicistici dell'Organismo sono confermati anche dalla previsione della possibilità di accesso alle banche dati.

Aspetti penali e sanzioni

In generale, secondo le disposizione dell'articolo 16, salvo il fatto che costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro il debitore che:

1) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo, ovvero simula attività inesistenti;

2) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, distrugge o occulta, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria posizione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

3) omette l'indicazione di tutti i propri beni nell'inventario;

4) nel corso della procedura effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

Aspetti penali e sanzioni

5) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

6) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

- Nelle prossime Slide si analizzeranno 2 fattispecie:

1. Accordo non approvato dai creditori;
2. Accordo omologato.

1. ACCORDO NON APPROVATO DAI CREDITORI

TRIBUNALE DI MANTOVA
A SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
EX LEGE N. 3/2012 E SUCC. MOD.

R.G. NUMERO xxx/2014

GIUDICE DELEGATO: DOTT. xxxxxx

VERBALE UDIENZA
art. 10 L. 3/2012

L'anno 2014, il giorno 13 del mese di novembre alle ore 12.00 e segg. in Mantova, avanti al Giudice Delegato alla procedura in epigrafe indicata, Dott. xxxx, alla presenza dell' Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, Dott. Marco Bianchi

SONO COMPARSI

- Non sono presenti il sig. A e la sig.ra B per la società A E B società semplice agricola; è presente l'Avv. xxxx ed il dott. xxxx consulente della società.

Si riscontra la presenza dei seguenti creditori:

- Avv. xxx per consorzio agrario
- Avv. x per Associazione mantovana xxx
- Avv. x per x S.n.c.
- Avv. x per x
- Avv. x per x S.n.c.

1. ACCORDO NON APPROVATO DAI CREDITORI

Il Giudice Delegato

Prende atto dell'avvenuto deposito in Cancelleria, di note informative da parte di x S.r.l. con le quali si contesta la fattibilità del piano con allegato una relazione del dott. x e ne dà lettura.

Il Giudice Delegato passa poi la parola all'OCC che illustra la relazione relativa alle maggioranze depositata in Cancelleria. Nella relazione si evidenzia che la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento non ha raggiunto le maggioranze richieste per legge (oltre il 60%) e precisamente:

- Il totale del passivo chirografario accertato ammonta ad € 269.526,81.
- Il totale dei voti contrari ammonta ad € 115.361,82 pari al 42,80%
- Il totale dei creditori che non hanno espresso alcun voto o hanno espresso voto favorevole alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, ammonta ad € 154.164,99 pari al 57,20%:

1. ACCORDO NON APPROVATO DAI CREDITORI

Totale voti		
Favorevole	Contrario	Non votanti
-27.044,07	-115.361,82	-127.120,92
10,03%	42,80%	47,16%
Totale chirografi		-269.526,81
Totale favorevoli		-154.164,99
		57,20%

Interviene l'Avv. x il quale chiede ai sensi dell'art. 11 comma 1 e dell'art. 13 comma 4 ter termine con breve rinvio per la presentazione di una modifica del piano da sottoporre ai creditori, evidenziando altresì che ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 14 quater in caso di mancato accoglimento della richiesta di modifica del piano si possa introdurre il procedimento liquidatorio previsto dalla legge in oggetto in quanto ai sensi dell'art. 10 comma terzo la revoca del decreto di cui all'art. 10 è ammessa solo nel caso in cui sia accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori.

1. ACCORDO NON APPROVATO DAI CREDITORI

L'avv. x insiste per la revoca del decreto in quanto le alternative prospettate scattano in presenza di un raggiungimento dell'accorda, cosa che oggi non è avvenuta.

L'avv. x si associa.

L'Avv. x non si oppone alla richiesta del termine.

Anche l'Avv. x non si oppone alla richiesta di modifica.

L'Avv. x si rimette.

A questo punto il Giudice Delegato

dato atto

che sono non state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 11 c. 2 L. 3/2012 dichiara improcedibile la proposta.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.30.

Il Giudice Delegato
(Dott. x)

1. ACCORDO OMOLOGATO

TRIBUNALE DI MANTOVA

IL GIUDICE DELEGATO

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/12 e succ. mod. n. 1173/16 R.G.

vista l'istanza di [redacted], titolare della Ditta Manifattura Calze [redacted] con sede in [redacted]

rilevato che la proposta di accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento va presentata obbligatoriamente ai sensi dell'art. 7 della legge citata con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi i cui compiti e funzioni possono essere svolti ai sensi dell'art. 15 comma nono anche da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. ovvero da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato;

1. ACCORDO OMOLOGATO

ritenuto che l'assegnazione del procedimento a questo Giudice implichi quindi anche la delega per la nomina del professionista;

P.Q.M

nomina per i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nel procedimento in oggetto il Dott. Marco Bianchi con studio in Porto Mantovano Via Parigi n. 38 mandando alla ricorrente di notificare al professionista il presente provvedimento.

Mantova 19/2/16

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Andrea Gibelli

1. ACCORDO OMOLOGATO

Tribunale di Mantova

SIG.RA O

ATTESTAZIONE ex art. 9, Legge 27/01/2012, n. 3

Il sottoscritto Marco Bianchi (C.F. BNC MRC 74C18 E897F) nato a Mantova il 18.03.1974, Dottore Commercialista e Revisore Contabile con studio in Porto Mantovano (MN) via Parigi 38 Tel. 0376 44311 Fax: 0376 398025 mail: marcobianchi74@yahoo.it PEC: marco.bianchi74@odcecmn.legalmail.it iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova al n. 594/A,

1. ACCORDO OMOLOGATO

INDICE

1) INTRODUZIONE 3
2) ANALISI DELLA PROPOSTA 5
3) SITUAZIONE PATRIMONIALE 6
ATTIVO 6
ATTIVO IMMOBILIARE 6
1. TERRENO AGRICOLO UBICATO IN TORNATA (CR) FG. 10 PART. 21 6
2. TERRENO AGRICOLO UBICATO IN TORNATA (CR) FG. 10 PART. 22 7
3. TERRENO AGRICOLO UBICATO IN TORNATA (CR) FG. 10 PART. 23 7
4. FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE UBICATO IN TORNATA (CR) 7
5. DEPOSITO UBICATO IN TORNATA (CR) 8
6. FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE UBICATO IN TORNATA (CR) 8
7. RUDERE UBICATO IN TORNATA (CR) 9
8. VILLA UBICATA IN CALVATONE (CR) 9
9. VILLETTA UBICATA IN CALVATONE (CR) 10

1. ACCORDO OMOLOGATO

10. TERRENO UBICATO IN CALVATONE (CR) 11
11. TERRENO UBICATO IN TORNATA (CR) 11
ATTIVO MOBILIARE 13
PASSIVO 15
ELENCO CREDITORI 15
SPESE DI PROCEDURA 17
PASSIVO CHIROGRAFARIO 17
4) SCHEMA DELLA PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 19
5) VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DEL PIANO 28
6) CONCLUSIONI 30
ALLEGATI 31

1. ACCORDO OMOLOGATO

La proporta predisposta prevede la disponibilità da parte di terzi all'acquisto dei beni immobili pignorati di proprietà della Sig.ra O e la disponibilità degli stessi a versare un importo di € 80.000,00 per la soddisfazione dei creditori ipotecari degradati secondo le seguenti percentuali:

- **Prededuzioni** **100%**
- **Ipotecari capienti:** XXXXX S.r.l. **100%**
- **Ipotecari degradati:** XXXXXX soc. coop. **22%**
- **Chirografari e ipotecari degradati** **4,33%**

Nell'ipotesi formulata i pagamenti degli immobili avverrebbero ratealmente fino al 31.12.2017 mentre la rata conclusiva a favore dei creditori ipotecari degradati al chirografo avverrebbe il 30.06.2018.

Sono state previste le spese di procedura per il sottoscritto OCC e per i legali.

1. ACCORDO OMOLOGATO

La situazione dell'attivo può pertanto così essere riassunta:

	Bene	Stima
1	terreno agricolo ubicato in XXXXXXX () fg. 10 part. 21 proprietà 1/1	19.920,00
2	terreno agricolo ubicato in XXXXXXX () fg. 10 part. 22	35.480,00
3	terreno agricolo ubicato in XXXXXXX () fg. 10 part. 23	16.760,00
4	fabbricato a destinazione residenziale ubicato in XXXXXXX () Via S. XXXXXXX	37.593,00
5	deposito ubicato in XXXXXXX () Via S. XXXXXXX fg. 6 part. 196 sub 3	6.991,20
6	fabbricato a destinazione residenziale ubicato in XXXXXXX () Via S. fg. 6 part. 196 sub3	12.152,40
7	rudere ubicato in XXXXXXX () Via S. XXXXXXX fg. 6 part. 160	3.309,75
8	villa ubicata in XXXXXXX () Via XXXXXXX n. 360 1/2	152.523,00
9	villetta ubicata in XXXXXXX () Via XXXXXXX n. 8 1/2	35.062,50
10	terreno ubicato in XXXXXXX () zona XXXXXXX 1/2	4.284,00
11	terreno ubicato in XXXXXXX () fg. 3 mpa. 107 1/2	14.385,00
	libretto postale	8.366,35
	conto corrente n. 161689 in essere presso la BCC XXXXXXX filiale di XXXXXXX	18,97
	TOTALE	346.846,17

1. ACCORDO OMOLOGATO

Si riporta in via riassuntiva e per comodità l'elenco dei crediti con i relativi importi in linea capitale:

Creditore	Importo
XXXXXXX S.r.l.	-60.000,00
XXXXXXX soc. coop..	-1.000.000,00
Banca XXXXXXX S.p.A.	-60.000,00
XXXXXXX S.r.l.	-38.237,15
XXXXXXX S.p.A.	-106.338,86
Banca XXXXXXX soc. coop.	-33.000,54
Equitalia Nord S.p.A.	-7.451,90
Equitalia Nord S.p.A.	-1.095,83
Imu	-5.000,80
Finanziamento XXXXXXX	-18.600,00
Totale	**-1.329.725,08**

SPESE DI PROCEDURA

Sono stati stanziati i seguenti importi relativi al compenso per il legale della procedura ed il sottoscritto OCC:

Spese procedura	
Avv.ti .	-24.269,22
OCC Dott.	- 11.740,93
	-36.010,15

1. ACCORDO OMOLOGATO

PASSIVO CHIROGRAFARIO

Il totale del passivo chirografario che emerge dalle rettifiche apportate e per differenza tra attivo disponibile e ipoteche iscritte è determinato in € 1.016.439,05 come segue:

Creditore	Importo
XXXXXXX soc. coop..	-778.862,50
Banca XXXXXXX S.p.A.	-60.000,00
XXXXXXX S.r.l.	-38.237,15
Italf XXXXXXX ondario S.p.A.	-106.338,86
Banca XXXXXXX soc. coop.	-33.000,54
TOTALE	**-1.016.439,05**

Si evidenza, infatti, che le ipoteche iscritte non possono essere pagate integralmente da calore dei beni immobili così come determinati dalle offerte d'acquisto di cui si dirà nel prossimo paragrafo.

1. ACCORDO OMOLOGATO

4) SCHEMA DELLA PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il Piano prevede di soddisfare tutti i creditori sopra indicati, anche se alcuni in minima parte, attraverso la vendita dei beni immobili di cui è proprietaria la sig.ra Sig.ra O. Tali beni verranno venduti a terzi soggetti che hanno già mostrato interesse in tal senso avendo avanzato le proposte irrevocabili di acquisto allegate al ricorso.

I soggetti interessati sono:

- XXXXXX S.r.l.
- Sig. XXXXXX.

1. ACCORDO OMOLOGATO

La proposta avanzata prevede pertanto con i flussi derivanti dalle cessioni immobiliari sopra descritte i seguenti pagamenti:

- Il pagamento integrale comprensivo di spese della procedura esecutiva del creditore ipotecario XXXXXXX S.r.l. per € 60.000,00;
- Il pagamento parziale del creditore ipotecario XXXXXXX nella misura della capienza degli immobili per € 211.137,50
- Il pagamento integrale delle spese della procedura;
- Il pagamento di tutti gli altri creditori chirografari per degrado del credito ipotecario nella misura del 4,33%.

La proposta può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:

		30 gg[1]	30/09/2016	31/12/2016	31/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017	30/06/2018
I offerta	49.130,00	9.826,00	9.826,00		9.826,00	9.826,00		9.826,00	
II offerta	30.245,00	6.069,00	6.069,00		6.069,00	6.069,00		6.069,00	

1. ACCORDO OMOLOGATO

III offerta	1.202,50	1.878,50	1.878,50		1.878,50	1.878,50		1.878,50	
IV offerta	151.000,00	30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00		30.600,00	
V offerta	25.500,00	5.100,00		20.400,00					
VI offerta	1.145,00	625,00	625,00		625,00	625,00		625,00	
VII offerta	10.625,00	2.125,00	2.125,00		2.125,00	2.125,00		2.125,00	
Liquidità	8.000,00	36.010,15					21.994,93		21.994,93
	341.137,50	92.237,65	51.127,50	20.400,00	51.127,50	51.127,50	21.994,93	51.127,50	21.994,93
Spese procedura	-36.010,15	-36.010,15							
XXXXXX S.r.l.	-61.000,00	-38.054,00	-21.546,00						
XXXXXX soc. coop.	-221.137,50	-17.773,50	-29.581,50	-20.400,00	-51.127,50	-51.127,50		-51.127,50	
	-318.147,65	-93.237,65	-51.127,50	-20.400,00	-51.127,50	-51.127,50	0,00	-51.127,50	0,00
Residuo chirografi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994,93	0,00	21.994,93

1. ACCORDO OMOLOGATO

5) VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Il piano di composizione della crisi si basa sui seguenti elementi e presupposti:

- ✓ Cessione degli immobili di proprietà della sig. **Sig.ra O** ai soggetti offerenti XXXXXXX S.r.l. e sig. XXXXXXX;
- ✓ Versamento della somma di € 80.000,00 da parte della società IRO Calcestruzzi S.r.l. per il pagamento integrale delle spese di giustizia e di tutti i creditori residui nella percentuale del 4,33%, secondo le seguenti tempistiche di realizzo:

Ad avviso dello scrivente la proposta appare fattibile.

1. ACCORDO OMOLOGATO

6) CONCLUSIONI

Il sottoscritto Dott. Marco Bianchi, in relazione all'incarico affidatomi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 legge n. 3/2012,

ATTESTA

la fattibilità del piano su cui si basa la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento della sig.ra **SIG.RA O**.

Si resta a completa disposizione del Tribunale e del Sig. Giudice Delegato per qualsivoglia chiarimento o necessità di integrazione della presente attestazione.

Mantova, lì 17 marzo 2016.

In Fede

Dott. Marco Bianchi

1. ACCORDO OMOLOGATO

ALLEGATI

1. Schema della proposta;
2. Situazione ipotecaria;
3. Dettaglio pagamenti Equitalia e credito verso ;
4. Elenco creditori con relativi indirizzi pec.

1. ACCORDO OMOLOGATO

ritenuta la competenza del Tribunale di Mantova atteso che la ricorrente è residente in Calvatone che è compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;

rilevato che la domanda di ammissione della procedura risulta sottoscritta anche da [redacted] quale legale rappresentante di [redacted] e da [redacted] ex art. 8 comma secondo della n. 3/12 e succ. mod.;

considerato che, unitamente alla proposta, sono stati depositati, tra l'altro, le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, e l'attestazione sulla fattibilità del piano a firma del Dott. Marco Bianchi;

rilevato che l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute è allegato alla relazione dell'attestatore, che l'elenco dei beni si evince dalla stessa relazione, che l'indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della di lei famiglia è contenuto nella domanda, che la debitrice ha dichiarato di non aver compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni;

1. ACCORDO OMOLOGATO

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge n. 3/12 e succ. mod. e che quindi deve essere ammessa all'approvazione dei creditori;

visto l'art. 10 della legge n. 3/12 e succ. mod.;

FISSA

l'udienza avanti a sé del **18/5/16** alle ore **12.15**;

DISPONE

1. ACCORDO OMOLOGATO

la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1 ai creditori presso la residenza o la sede legale anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e del decreto;

DISPONE

che della proposta e del presente decreto sia fatta pubblicità per una volta a caratteri doppi del normale su due colonne sul quotidiano "Gazzetta di Mantova";

1. ACCORDO OMOLOGATO

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del decreto nel Registro delle Imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura dell'O.C.C. presso gli Uffici competenti;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi.

1. ACCORDO OMOLOGATO

GIUDICE DELEGATO DOTT. ANDREA GIBELLI

RELAZIONE AI CREDITORI
ex art. 12 comma 1
LEGGE 27/01/2012 N. 3 ARTT. 6 E SS

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

Il sottoscritto Dott. Marco Bianchi, in qualità di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui in epigrafe,

PREMESSO

che l'Art. 11 L. 3/2012 prevede: *"Raggiungimento dell'accordo: 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso*

1. ACCORDO OMOLOGATO

che si rende pertanto necessario relazionare all'Ill.mo sig. Giudice delegato l'esito delle votazioni;

tutto ciò premesso, il sottoscritto

DEPOSITA

la presente relazione avente ad oggetto le dichiarazioni di voto pervenute, entro il giorno 08.05.2016.

[1] Il giorno 08.05.2016 era un festivo, per cui si è atteso anche il giorno 09.05.2016 ma nulla è variato.

1. ACCORDO OMOLOGATO

Si sottolinea che a seguito delle dichiarazioni di credito pervenute e di ulteriore documentazione consegnata è stato rideterminato il credito nei confronti di alcuni creditori.

Il totale del passivo chirografario accertato ammonta ad € 2.172.909,29

I voti contrari pervenuti sono i seguenti:

- XXXX S.p.A. che dichiara di votare per la somma di € 438.627,83 (comprendendo anche le fideiussioni rilasciate dalla sig.ra Ottolini e non ancora ingiunte alla stessa);
- XXXX S.p.A. che dichiara di votare per la somma di € 145.170,11.

Non hanno espresso alcun voto tutti gli altri creditori.

1. ACCORDO OMOLOGATO

Pertanto alla luce delle dichiarazioni di voto pervenute il totale dei voti favorevoli ammonta ad € 1.589.111,35 pari al 73,13%, mentre i voti contrari ammontano ad € 583.797,94 pari al 26,87%:

	Importo proposta	Variazione	Importo ammesso al voto	Favorevole	Contrario	Non Voto
XXXX	-773.996,00	-741.540,23	-1.515.536,23	0,00	0,00	-1.515.536,23
XXXX	-60.000,00	-378.627,83	-438.627,83	0,00	-438.627,83	0,00
XXXX	-38.237,15		-38.237,15	0,00	0,00	-38.237,15
XXXX	-106.338,86	-38.831,25	-145.170,11	0,00	-145.170,11	0,00
XXXX	-33.000,54	-2.337,43	-35.337,97	0,00	0,00	-35.337,97
TOTALE			-2.172.909,29		-583.797,94	-1.589.111,35
PERCENTUALE					26,87%	73,13%

Il totale dei creditori che non hanno espresso alcun voto alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, ammonta ad € 1.589.111,35 pari al 73,13%.

1. ACCORDO OMOLOGATO

Pertanto ai sensi dell'art. 11 comma 2 L. 3/2012 si rappresenta che hanno votato favorevolmente o non hanno espresso alcun voto il 73,13% dei crediti ammessi al voto.

La maggioranza qualificata del 60% degli aventi diritto è stata raggiunta.

Il sottoscritto precisa fin d'ora che la rideterminazione degli importi ammessi al passivo chirografario per effetto delle dichiarazioni di credito pervenute determina una riduzione della percentuale per i creditori chirografari. Nella proposta si prevedeva una percentuale pari al 4,35% che, per effetto del maggior credito chirografario è ora pari al 2,02%, rimanendo fissa la somma prevista per gli stessi creditori.

1. ACCORDO OMOLOGATO

Si allega:

1. Elenco completo dei creditori ed esito delle votazioni;
2. Copia dei voti espressi;
3. Copia della pubblicazione sul quotidiano "Gazzetta di Mantova";

1. ACCORDO OMOLOGATO

SONO COMPARSI

- La sig.ra O dall'Avv. XXX;

Si riscontra la presenza dei seguenti creditori:

- xxxx

Il Giudice Delegato

Prende atto dell'avvenuto deposito in Cancelleria, da parte dell'OCC, della relazione relativa alle maggioranze. Nella relazione si evidenzia che la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ha raggiunto le maggioranze richieste per legge (oltre il 60%) e precisamente:

- Il totale dei voti favorevoli ammonta ad € 1.589.111,35 pari al 73,13%, mentre i voti contrari ammontano ad € 583.797,94 pari al 26,87%:

1. ACCORDO OMOLOGATO

	Importo proposta	Variazione	Importo ammesso al voto	Favorevole	Contrario	Non Voto
xxxx	-773.996,00	-741.540,23	-1.515.536,23	0,00	0,00	-1.515.536,23
xxxx	-60.000,00	-378.627,83	-438.627,83	0,00	-438.627,83	0,00
xxxx	-38.237,15		-38.237,15	0,00	0,00	-38.237,15
xxxx	-106.338,86	-38.831,25	-145.170,11	0,00	-145.170,11	0,00
xxxx	-33.000,54	-2.337,43	-35.337,97	0,00	0,00	-35.337,97
TOTALE			**-2.172.909,29**		**-583.797,94**	**-1.589.111,35**
PERCENTUALE					**26,87%**	**73,13%**

A questo punto il Giudice Delegato

DATO ATTO

che sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 11 c. 2 L. 3/2012

1. ACCORDO OMOLOGATO

INVITA

l'organismo di composizione della crisi a trasmettere a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.

Decorso il termine per le contestazioni, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Rinvia all'udienza del **13.07.2016 ore 11.30**

Il presente verbale viene chiuso alle **ore 12.45.**

Il Giudice Delegato
(Dott. XXXX)

1. ACCORDO OMOLOGATO

Tribunale di Mantova

SIG.RA O

ATTESTAZIONE ex art. 12, Legge 27/01/2012, n. 3

Il sottoscritto Marco Bianchi (C.F. BNC MRC 74C18 E897F) nato a Mantova il 18.03.1974, Dottore Commercialista e Revisore Contabile con studio in Mantova (MN) via G. Rippa 22 Tel. 0376 443176 Fax: 0376 398025 mail: marcobianchi74@yahoo.it PEC: marco.bianchi74@odcecmn.legalmail.it iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova al n. 594/A,

Premesso che

In data 19-22 febbraio 2016 il Giudice del Tribunale di Mantova Dott. Andrea Gibelli ha nominato il sottoscritto quale organismo di composizione della crisi per la signora "SIG.RA O" nata a XXXX (XXXX) il XXXX, c.f. XXXX.

1. ACCORDO OMOLOGATO

Conseguente i pagamenti che verranno predisposti saranno i seguenti:

		30 gg	30/09/2016	31/12/2016	31/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017	30/06/2018
Totale attivo	361.137,50	92.237,65	51.127,50	20.400,00	51.127,50	51.127,50	21.994,93	51.127,50	21.994,93
Spese procedura	-36.010,15	-36.010,15							
XXXX S.r.l.	-55.133,50	-38.454,00	-16.679,50						
XXXX soc. coop..	-226.004,00	-17.773,50	-34.448,00	-20.400,00	-51.127,50	-51.127,50		-51.127,50	
Totale privilegi e ipotecari	-317.147,65	-92.237,65	-51.127,50	-20.400,00	-51.127,50	-51.127,50	0,00	-51.127,50	0,00
Residuo chirografi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994,93	0,00	21.994,93
	-30.681,54						-15.340,77		-15.340,77
	-8.879,88						-4.439,94		-4.439,94
	-774,10						-387,05		-387,05
	-2.938,92						-1.469,46		-1.469,46
	-715,41						-357,70		-357,70
Totale chirografari	-43.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.994,93	0,00	-21.994,93
Liquidità progressiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00

1. ACCORDO OMOLOGATO

La XXXX S.r.l. metterà inoltre a disposizione della procedura la somma di € 80.000,00. Tale importo consentirà, oltre al pagamento delle spese della procedura, il pagamento in percentuale dei creditori chirografari.

Ad avviso dello scrivente, anche alla luce delle dichiarazioni di credito pervenute e delle ulteriori verifiche effettuate, la proposta appare fattibile.

La proposta prevede come termine ultimo per i pagamenti il 30.06.2018.

Si sottolinea che essendo fissa la somma messa a disposizione della massa mobiliare e pari ad € 80.000,00 la percentuale ad oggi stimata per i creditori chirografari ammonta al 2,02%.

1. ACCORDO OMOLOGATO

3) CONCLUSIONI

Il sottoscritto Dott. Marco Bianchi, in relazione all'incarico affidatomi ed in relazione alla posizione debitoria verificata e rettificata sulla scorta delle dichiarazioni pervenute

ATTESTA

la fattibilità su cui si basa la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Si resta a completa disposizione del Tribunale e del Sig. Giudice Delegato per qualsivoglia chiarimento o necessità di integrazione della presente attestazione.

Mantova, 4 giugno 2016.

In Fede

Dott. Marco Bianchi

1. ACCORDO OMOLOGATO

rilevato che l'OCC ha provveduto a trasmettere a tutti i creditori la relazione sulle maggioranze, copia del verbale dell'udienza 18/5/16 e copia dell'istanza;

considerato che non è stata sollevata alcuna contestazione nei termini previsti;

considerato che l'OCC ha depositato in data 6/6/16 l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

rilevato che non è stata contestata la convenienza dell'accordo di tal che non si rende necessario procedere alla valutazione di cui all'art. 12 comma secondo, prevista per l'ipotesi in cui tale contestazione sia stata sollevata;

considerato che alla luce della documentazione in atti nulla osta all'omologazione dell'accordo;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 13/7/16 e visto l'art. 12 L n. 3/12 e succ. mod;

OMOLOGA

l'accordo di cui al ricorso per l'ammissione al procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento proposto da [redacted] nata a [redacted] e residente in [redacted]

DISPONE

1. ACCORDO OMOLOGATO

la pubblicazione dell'accordo in forma sintetica sul quotidiano Gazzetta di Mantova per una volta a caratteri doppi del normale su due colonne;

DISPONE

la pubblicazione nel Registro delle Imprese a cura dell'OCC;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura dell'O.C.C. presso gli Uffici competenti;

Si comunichi.

Mantova 16/8/16.

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Andrea Gibelli

OC 18 AGO. 2016

1. ACCORDO OMOLOGATO

OTTOLINI MARIA GRAZIA
nata a Tornata (CR) il 04.08.1948
residente in Calvatone (CR) Via Umberto I n. 160
Codice fiscale: TTLMGR48M44L225E
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(Capo II Legge 27/01/2012 n. 3 artt. 6 e ss)
Giudice Delegato: Dott. Andrea Gibelli

COMUNICAZIONE OMOLOGA ACCORDO

Il sottoscritto Dott. Marco Bianchi in qualità di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in ossequio al provvedimento del Giudice Delegato Dott. Andrea Gibelli del 16 agosto 2016 (depositato in cancelleria il 18.08.2016) con il quale lo stesso Giudice Delegato **OMOLOGA** l'accordo di cui al ricorso per l'ammissione al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da ***OTTOLINI MARIA GRAZIA*** *nata a Tornata (CR) il 04.08.1948 e residente in Calvatone (CR) Via Umberto I n. 160 Codice fiscale: TTLMGR48M44L225E* e ne **DISPONE** la pubblicazione dell'accordo in forma sintetica sul Quotidiano Gazzetta di Mantova,

COMUNICA

Nell'impossibilità di pubblicare l'integrale proposta se ne propone un sunto, invitando i creditori interessati a contattare l'OCC per richiederne l'invio a mezzo mail

1. ACCORDO OMOLOGATO

La proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata predisposta dall'avv.ti Claudio e Giulio Arria e la supervisione del sottoscritto.

La proposta predisposta prevede in sintesi il pagamento di tutti i creditori come di seguito indicati, attraverso la vendita dei beni immobili di cui è proprietario la sig.ra Ottolini a terzi soggetti che hanno già mostrato interesse in tal senso, avendo avanzato le proposte irrevocabili di acquisto allegate al ricorso, ed attraverso un'ulteriore cifra di € 80.000,00 messa a disposizione da uno dei soggetti interessato all'acquisto.

Le somme complessive da distribuire sono quelle ricavate dalle vendite dei beni immobili per un ammontare di € 281.137,50 oltre al contributo indicato di € 80.000,00 per complessivi € 361.137,50, come da tabella riassuntiva che segue.

		30/08	30/09/2016	31/12/2016	31/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017	30/06/2018
I offerta	49.130,00	9.826,00	9.826,00		9.826,00	9.826,00		9.826,00	
II offerta	30.345,00	6.069,00	6.069,00		6.069,00	6.069,00		6.069,00	
III offerta	9.392,50	1.878,50	1.878,50		1.878,50	1.878,50		1.878,50	
IV offerta	153.000,00	30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00		30.600,00	
V offerta	25.500,00	5.100,00		20.400,00					
VI offerta	3.145,00	629,00	629,00		629,00	629,00		629,00	
VII offerta	10.625,00	2.125,00	2.125,00		2.125,00	2.125,00		2.125,00	
Liquidità	80.000,00	36.030,15					21.994,93		21.994,93
	361.137,50	92.237,65	51.127,50	20.400,00	51.127,50	51.127,50	21.994,93	51.127,50	21.994,93

1. ACCORDO OMOLOGATO

La somma di € 281.137,50 ricavato dalle vendite immobiliari verrà utilizzato per il pagamento dei soli creditori Mascarini S.r.l. e BCC Mantovabanca 1896, in quanto unici creditori titolari di ipoteche iscritte su detti immobili utilmente collocate.
La somma aggiuntiva di € 80.000,00 verrà versata, dalla I.RO Calcestruzzi S.r.l. (uno dei soggetti interessati agli acquisti immobiliari), in tre rate di cui: una prima rata entro il 31.7.2016 andrà a copertura integrale delle spese di procedura, mentre la seconda e la terza in scadenza rispettivamente il 30.9.2017 ed il 30.6.2018 andranno entrambe a pagamento dei creditori chirografari tutti considerati paniteticamente come chirografi, ivi compreso il creditore Mantovabanca 1896, quest'ultimo in relazione al suo credito residuo dopo aver percepito tutte le somme ad essa spettanti in forza del suo privilegio ipotecario. ***Il pagamento dei creditori chirografari avverrà nella percentuale complessiva del 4,33 %.***

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Dott. Marco Bianchi tel. 0376 44311 fax 0376 398025 mail: marcobianchi74@yahoo.it

Grazie per l'attenzione